



Elenco sistematico dei fossili di Rio Torsero e dintorni

Classe PELECYPODA (Lamellibranchi)

Famiglia:

- OSTREIDAE: Generi OSTREA e GRYPHAEA
- ANOMIIDAE: Generi ANOMIA e MONIA
- PECTINIDAE: Generi CHLAMYS, AMUSSIUM e PECTEN
- SPONDYLIDAE: Generi SPONDYLUS e PLICATULA
- RADULIDAE: Generi RADULA e LIMEA
- PINNIDAE: Genere PINNA
- MYTILIDAE: Generi MYTILUS e SEPTIFER
- ARCIDAE: Genere ARCA
- PECTUNCULIDAE: Genere PECTUNCULUS
- LIMOPSIDAE: Genere LIMOPSIS
- NUCULIDAE: Genere NUCULA
- LEDIDAE: Generi LEDA, PORTLANDIA e YOLDIA
- MALLETIDAE: Genere MALLETTIA
- CARDITIDAE: Genere CARDITA
- ASTARTIDAE: Genere ASTARTE
- CRASSATELLIDAE: Genere CRASSATELLA
- CARDIIDAE: Genere CARDIUM
- CHAMIDAE: Genere CHAMA
- ISOCARDIIDAE: Genere ISOCARDIA
- VENERIDAE: Generi MERETRIX, VENUS, CIRCE e DOSINIA
- PETRICOLIDAE: Genere PETRICOLA
- PSAMMOBIDAE: Genere PSAMMOBIA
- SOLENIIDAE: Generi SOLENOCURTUS e SOLEN
- MESODESMIDAE: Genere DONACILLA
- MACRIDAE: Generi MACTRA e LUTRARIA
- CORBULIDAE: Genere CORBULA
- GLYCYMERIDAE: Genere SAXICAVA
- GASTROCHAENIDAE: Genere GASTROCHAENA
- PHOLADIDAE: Genere JOUANNETIA
- TEREDINIDAE: Genere TEREDO
- LUCINIDAE: Genere LUCINA
- TELLINIDAE: Generi TELLINA e GASTRANA
- SCROBICULARIIDAE: Genere SYNDESMYA
- VERTICORDIIDAE: Genere PECCHIOLIA
- ANATINIDAE: Genere THRACIA
- CLAVAGELLIDAE: Genere CLAVAGELLA

Delle classi CEPHALOPODA, PTEROPODA, e HETEROPODA nessun esemplare è stato rinvenuto.

Classe GASTEROPODA

Famiglia:

- MURICIDAE: Generi TYPHIS e MUREX
- FUSIDAE: Generi FUSUS e STREPTOCHETUS
- CHRYSODOMIDAE: Genere ACAMPTOCHETUS
- TRITONIDAE: Generi TRITON, PERSONA e RANELLA
- PLEUROTOMIDAE: Generi PLEUROTOMA, SURCULA, GENOTA, CLINURA, DRILLIA, PSEUDOTOMA, BATHYTOMA, ASTHENOTOMA e PERATOTOMA
- BUCCINIDAE: Sottofam. PHOTINAE, Sottofam. PISANINAE (Gen. NEMOFUSUS)
- NASSIDAE: Sottofam. NASSINAE
- FASCIOLARIDAE: Genere LATHYRUS

MITRIDAE: Generi MITRA e UROMITRA
MARGINELLIDAE: Genere MARGINELLA
COLUMBELLIDAE: Generi COLUMBELLA e CASSIDEA
GALFODOLIIDAE: Genere EUDOLIUM
DOLIIDAE: Genere MALEA
FICULIDAE: Genere FICULA
NATICIDAE: Generi NATICA e SIGARETUS
SCALARIDAE: Generi SCALARIA, CLATHROSCALA e TENUISCALA
TEREBRIDAE: Generi TEREBRA, EULIMA e NISO
PYRAMIDELLIDAE: Generi PYRAMIDELLA, ODONTOSTOMIA, EULIMELLA e
TURBONILLA
RINGICULIDAE: Genere RINGICULA
SOLARIIDAE: Genere SOLARIUM
CONIDAE: Genere CONUS
STROMBIDAE: Genere STROMBUS
CHENOPIIDAE: Genere CHENOPUS
CYPRAEIDAE: Generi CYPRAEA, TRIVIA e ERATO
AMPHIPERASIDAE: Genere AMPHIPERAS
CANCELARIIDAE: Generi CANCELARIA, BROCCINIA, ADMETE, BITTIUM,
CERITHIUM e POTAMIDES
TRIFORIDAE: Genere TRIFORIS
CERITHIOPSIDAE: Genere CERITHIOPSIS
LITTORINIDAE: Genere LACUNA
RISSOIDAE: Genere RISSOINA
TURRITELLIDAE: Genere TURRITELLA
MATHILIDAE: Genere MATHILDA
VERMETIDAE: Genere VERMETUS
SILQUARIDAE: Genere TENAGODES
PHORIDAE: Genere XENOPHORA
CALYPTRAEIDAE: Generi CALYPTRAEA e CREPIDULA
CAPULIDAE: Genere CAPULUS
NERITIDAE: Generi NERITA e NERITINA
PHASIANELLIDAE: Genere PHASIANELLA
TURBINIDAE: Genere ASTRALIUM
TROCHIDAE: Generi CLANCULUS, OXSISTELE, GIBBULA, SOLARIELLA e CAL-
LIOSTOMA
FISSURELLIDAE: Generi FISSURELLA e EMARGINULA
ACTAEONIDAE: Generi ACTAEON e ACTAEONIDEA
TORNATINIDAE: Genere TORNATINA
SCAPHANDRIDAE: Generi SCAPHANDER, SABATIA e ROXANIA
CYCLINIDAE: Genere BULLINELLA
UMBRELLIDAE: Genere UMBRELLA
HELICIDAE: Genere HELIX
AURICULIDAE: Genere ALEXIA

Della Classe AMPHINEURA non sono stati rinvenuti esemplari.

Classe SCAPHOPODA

Famiglia:

DENTALIIDAE: Generi DENTALIUM, PULSELLUM e CADULUS

Classe BRACHIOPODA

Ordine ARTICULATA

(Nessun esemplare dell'Ordine INARTICULATA)

Famiglia:

RHYNCHONELLIDAE: Genere RHYNCHONELLA

TEREBRATULIDAE: Generi TEREBRATULA e MÜHLFELDTIA

MEGATHYRIDAE: Genere MEGATHYRIS



Legge Regionale 27 febbraio 1985 n. 9: "Istituzione della Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero" (estratto)

Art. 1 (Istituzione)

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40, è istituita la Riserva naturale regionale del Rio Torsero.

Art. 2 (Classificazione)

La Riserva naturale regionale del Rio Torsero è classificata riserva naturale parziale di tipo paleontologico.

Art. 3 (Delimitazione)

I confini della Riserva, ubicata nel territorio del Comune di Ceriale, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:2000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 4 (Finalità)

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40, l'istituzione della Riserva è volta a:

- garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio paleontologico;
- promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 5 (Modalità di gestione)

Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, sono delegate al Comune di Ceriale. In particolare il Comune di Ceriale:

- approva piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della Riserva;
- organizza e gestisce il sistema di fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica;
- interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;
- approva il programma dei lavori per la recinzione della Riserva e per garantire la percorribilità e la sicurezza dei percorsi al suo interno;
- assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;
- esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

[OMISSIS]

Art. 6 (Personale)

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 il Comune di Ceriale può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti locali o di personale proprio.

Tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità della Riserva.

[OMISSIS]

Art. 8 (Norme vincolistiche)

Sul territorio della Riserva naturale regionale del Rio Torsero, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

- realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo e attuare interventi sul patrimonio edilizio esistente ad eccezione della ordinaria e straordinaria manutenzione; apposito piano di intervento può consentire la realizzazione di modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione di cui all'articolo 5, lettera a), di manutenzione e risanamento ambientale, di sorveglianza e antincendio;
- aprire nuove strade e sentieri;
- aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale;
- accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

- c) abbandonare rifiuti;
- f) asportare o danneggiare rocce, minerali e fossili;
- g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) effettuare scariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali scariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati;
- i) esercitare la caccia.

Al divieto di cui al primo comma, lettera f) può derogarsi per motivi di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione comunale da rilasciarsi, sentito il parere dell'Istituto universitario convenzionato, sempre che non vi sia contrasto con i piani per la fruizione di cui all'articolo 5.

In assenza di appositi piani di intervento sul territorio della Riserva è inoltre vietato:

- a) prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti;
- b) eseguire movimenti di terreno impicanti, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri superiori ad un metro lineare misurato sulla verticale rispetto a qualsiasi punto del terreno preesistente.

Nel territorio della Riserva è ammesso l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto della vigente normativa.

L'accesso pubblico alla Riserva è consentito per motivi di carattere scientifico e didattico, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché per gli scopi di cui al quarto comma del presente articolo, fatti salvi i diritti dei possessori o detentori.

[OMISSIS]

Art. 10 (Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono dei rifiuti;
- b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione od il danneggiamento di rocce, minerali, fossili;
- d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;
- e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o da scarica di terra o di qualsiasi altro materiale; oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;
- f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della Riserva.

[OMISSIS]

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) [OMISSIS] istituzione [OMISSIS] nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del Capitolo 2540 "Contributi al Comune di Ceriale per la gestione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
- b) [OMISSIS] istituzione [OMISSIS] nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del Capitolo 2541 "Contributi in conto capitale al Comune di Ceriale per interventi connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.



DALLA CARTA STRADALE D'ITALIA 1 : 200 000 DEL TOURING CLUB ITALIANO - RIPRODUZIONE AUTORIZZATA IL 22-1-1985



aree protette
per vivere meglio
collaboriamo tutti per un nuovo sviluppo